



Federazione Italiana Sport Equestri

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Enrico Vitali

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 13/2021** nei confronti di **Marina Sciocchetti, Massimo Carlo Italo Buzzi e Claudia Thaler;**

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 6 luglio 2021, della trasmissione in data 5 luglio 2021 di denuncia da parte della tesserata Anna Zavarise, per il tramite dell'avv. Sara Signori del Foro di Brescia, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 20 giugno 2021 in occasione della finale 6 anni Master Centro Italia, F.E.I. Final Dressage, tappa del circuito Mipaaf di dressage, tenutasi presso l'Arezzo Equestrian Centre.

Mediante tale atto Anna Zavarise, quale allevatrice e proprietaria del cavallo Virgilio G (iscritto con ruolo 16400E), ha denunciato che durante la suddetta gara la Giuria giudicante la categoria F.E.I. procedeva ad interrompere, a metà dello svolgimento del percorso, la ripresa di dressage della concorrente Lucia Giribaldi, amazzone junior di primo grado (tesserata FISE 69909/B) su Virgilio G, eliminando il binomio in quanto *“non pronta per il livello delle riprese”* e che tale motivazione sarebbe del tutto erronea e illegittima perché non prevista dalle norme.

L'istante Zavarise ha chiesto di accertare e dichiarare la violazione del regolamento di dressage da parte della Giuria composta dai signori Marina Sciocchetti, Massimo Carlo Italo Buzzi e Claudia Thaler, con l'applicazione degli opportuni provvedimenti disciplinari nonché di dichiarare la nullità insanabile del



provvedimento di eliminazione riconoscendo alla concorrente Giribaldi, unica partecipante alla categoria, il primo posto in classifica.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti di **Marina Sciocchetti, Massimo Carlo Italo Buzzi e Claudia Thaler**, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 19 luglio 2021 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Sono quindi pervenute nei termini le difese del solo Buzzi.

^^^

In via preliminare, si precisa che Claudia Thaler quale Giudice FEI 4* Internazionale Austriaco è estromessa dal presente procedimento in quanto non tesserata FISE.

Nel merito, quanto alla richiesta di modifica della classifica con attribuzione all'amazzone Giribaldi del primo posto in classifica, si osserva che detta classifica deve ritenersi definitiva e non modificabile in assenza di tempestivo e rituale reclamo nella immediatezza dei fatti come previsto dagli articoli 319 e seguenti del Regolamento FISE per le manifestazioni di dressage.

Tali disposizioni, infatti, prevedono che entro un ora dalla affissione dei risultati l'eventuale reclamo deve essere redatto, a pena di nullità, in rituale forma scritta e accompagnato dal contestuale pagamento della prescritta tassa: nel caso di specie nessun reclamo risulta essere stato presentato se non con l'invio della segnalazione, solo in data 5 luglio 2021, che ha dato avvio al presente procedimento.

Si deve poi ritenere inconfigurabile una qualsivoglia responsabilità disciplinare dei tesserati Buzzi e Sciocchetti.



Infatti, pur se le norme non prevedono espressamente quale causa di eliminazione di un binomio, la valutazione che lo stesso o il conducente “*non è pronto per il livello della ripresa*”, tale tipo di valutazione rientra comunque nei poteri della Giuria.

In ogni tipo di competizione deve infatti trovare conferente applicazione il Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo che assurge a principio fondamentale da adottare in ogni occasione.

Come è devoluto ai giudici di verificare le condizioni del terreno di gara per preservare ogni potenziale rischio per la incolumità del cavallo, allo stesso modo è loro riservato di valutare la inidoneità del binomio ad affrontare un particolare percorso per i medesimi motivi di salvaguardia.

Anche nel vigente Regolamento Veterinario, è espresso il concetto di idoneità del cavallo che non deve manifestare comportamenti riferibili ad affaticamento o a sostanziale ribellione al conducente con evidenti tentativi di sottrazione all'attività richiestagli.

Il giudizio di inidoneità del cavallo è riservato al Presidente di Giuria o al responsabile dell'evento FISE.

Ebbene, nel caso di specie, il Buzzi, con dovizia di particolari, ha illustrato l'evidente difficoltà che mostrava il cavallo nel non eseguire correttamente le richieste dell'amazzone.

Per di più la inadeguatezza del binomio era stata già palesata il giorno precedente durante una gara “preliminare” cui aveva partecipato, con valutazione molto negativa, e il cui percorso era notevolmente più semplice di quello in contestazione.

Il binomio in questione presentava evidenti segni di rigidità ed irregolarità, rifiutandosi di eseguire le difficili figure richieste dal percorso con la conseguenza



Federazione Italiana Sport Equestri

che la Giuria .alla unanimità e con l'avallo del Giudice FEI 4* Internazionale austriaco, concludeva per la sostanziale impreparazione atletica del binomio, traducendola nella dizione “*non pronta per il livello della ripresa*”.

Ne deriva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo al Buzzi e alla Sciocchetti.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale:

- dispone non doversi procedere e archivia il procedimento.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 19 luglio 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Enrico Vitali